



Corte D'Appello di Milano

**N. R.G. 977/2023**

Prima Sezione

La Corte, in persona dei magistrati:

Dott. Carla Romana Raineri	Presidente
Dott. Silvia Brat	Consigliere rel.
Dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere

Nel procedimento n. 977/23 R.G.

tra

E. G. s.r.l. con gli avv.ti Francesco Benatti et a.

impugnante

e

R. G. s.r.l., L. V. e V. V. con gli avv.ti Ferruccio Auletta et a.

impugnati

all'esito dell'udienza del 19/04/2023 ha emesso la seguente

## **ORDINANZA**

Rilevato che:

1. i temi trattati con l'impugnativa proposta da E. G. s.r.l. avverso il lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico Prof. Francesco Vella paiono meritevoli di puntuale approfondimento, tipicamente riservato alla completa discovery, all'esito degli scritti difensivi finali;
2. alla luce del sempre maggiore favor e della sempre più significativa vicinanza dei lodi alla stabilità della sentenza di primo grado, appaiono utili i criteri desumibili da

Cass. civ. n. 4060/05, alla luce della quale *“la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, può disporre in presenza di "gravi motivi" è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati”*;

3. sulla base di un importante bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti e avuto riguardo specifico all'entità degli importi a cui l'odierna impugnante è tenuta sulla base del lodo *de quo*, occorre tenere in conto, da un lato, il disequilibrio finanziario che simili somme possono arrecare; dall'altro, la non scontata possibilità di ottenere in restituzione dette somme nell'ipotesi, non escludibile aprioristicamente, di esito vittorioso dell'impugnante; di tal che pare a questa Corte che l'esecuzione del lodo di per sé sia maggiormente pregiudizievole rispetto ad un provvedimento di sospensione, posto che la vita finanziaria della società R. G. s.r.l. non è condizionata in termini positivi dalla disponibilità di detti importi;
4. per quanto sopra esposto, pare senz'altro opportuno disporre la sospensione dell'esecutività del lodo in esame;

**p.q.m.**

-in accoglimento della richiesta formulata da ENVI GROUP s.r.l., **sospende** l'esecutività del lodo emesso in data 26.1.23 dall'Arbitro unico Prof. Francesco Vella. Si comunichi.

Milano, 19.4.2023.

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri

